



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 536 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data **25/05/2020**

CONTRATTO

per lavori di: “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” – progetto n. 19161.

Codice CIG n. 8123891EEB - Codice CUP n. J15D19000290005

tra

l’AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre, n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR-319662 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giannantonio Parolini, nato a Verona il 30 ottobre 1949, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Luca Paolucci, Notaio in Sona, Repertorio n. 44807 – Raccolta n. 35255 in data 28 febbraio 2020, registrato a Verona il 05.03.2020

al n. 7741 Serie 1T, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandra di Castelnuovo del Garda (VR), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 70% dell'importo contrattuale complessivo;

COLOGNA SCAVI S.r.l. (C.F. e P. IVA 02847010242), con sede in via Melaro n. 27 – Montecchio Maggiore (VI) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - Repertorio Economico Amministrativo n. VI-278774, Mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/6 del 18.10.2019 è stato approvato il progetto relativo agli interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 679.000,00 per lavori, € 291.000,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 970.000,00 oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per l'ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori 365 giorni, pertanto per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del

D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 02/2020 del 09.01.2020, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 sono stati affidati al costituendo raggruppamento "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l." con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in via Garibaldi, n. 66 – loc. Sandra di Castelnuovo del Garda (VR), per l'importo di € 920.266,00 di cui € 890.266,00 per i lavori ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso dell'8,22% (otto virgola ventidue per cento) sulle voci contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** il Dirigente dell'Ufficio Approvvigionamenti, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione senza che vi siano state contestazioni;

- **che** l'avviso relativo all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato e ha dato esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la pratica relativa alla società mandataria PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. ad oggi risulta non ancora evasa, ciononostante è

decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- **che**, a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 03.03.2020, prot. n. PR_VIUTG_Ingresso_0018334_20200303, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l.;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 la società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, cosiddetta "white-list", alla sezione III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", alla sezione V "*Noli a freddo di macchinari*" e alla sezione VII "*Noli a caldo*";

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l'iscrizione della società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, cosiddetta "white-list", nella sezione III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", nella sezione IV



“Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume”, nella sezione V “Noli a freddo di macchinari” e nella sezione VII “Noli a caldo di macchinari”.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- Offerta presentata dal raggruppamento in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- il Capitolato d’oneri;
- l’Elenco Prezzi;
- il Piano di Sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dal raggruppamento.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida al raggruppamento temporaneo di imprese “PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l.” con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede IN località Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), via Garibaldi, n. 66, che accetta senza

riserva alcuna, l'esecuzione degli interventi di: "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 con le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'oneri predisposti per i lavori in parola che costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

Con il raggruppamento viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 920.266,00 (novecentoventimiladuecentosessantasei/00), di cui € 890.266,00 (ottocentonovantamiladuecentosessantasei/00) per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'ente aggiudicatore all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG e codice CUP del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di

accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il codice CIG e il codice CUP relativi all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi derivanti dall'appalto

Il lavoro viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al Capitolato d'oneri e all'Elenco Prezzi Unitari documenti questi sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta del raggruppamento presentata in sede di gara allegata al presente contratto al n. 2.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione delle del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sulla base di questo ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento



allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente contratto e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e del codice etico di comportamento, documenti tutti pubblicati sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e del codice etico di comportamento e a tenere una condotta in linea con quanto nei succitati documenti previsti, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste da predetto D.lgs. n. 231/2001 e della normativa di riferimento;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione e del codice etico di comportamento, gestione e

controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo ed al codice etico di comportamento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 7 – Risoluzione e Recesso

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e l'art. 14 del Capitolato d'oneri.

Articolo 8 – Durata del contratto

La durata del lavoro è fissata indicativamente in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Capitolato d'oneri, si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni ed alle medesime condizioni di aggiudicazione.

Articolo 9 – Comunicazione Antimafia

L'ente aggiudicatore dà atto che la società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, cosiddetta "white-list", alla sezione III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", alla sezione V "*Noli a freddo di macchinari*" e alla sezione VII "*Noli a caldo*" e che la società mandataria "COLOGNA SCAVI S.r.l." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, cosiddetta "white list" nella sezione III "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", nella sezione IV "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", nella sezione V "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione VII "Noli a caldo di macchinari".

AGS S.p.a. dà inoltre atto che a seguito di istanza presentata dall'Azienda presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona, di richiesta di comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii a carico degli Amministratori della società capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a., la pratica ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92. L'ente aggiudicatore dà inoltre atto che a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90,91,92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data nota in data 03.03.2020, prot. n. PR_VIUTG_Ingresso_0018334_20200303, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 46.014,00

(quarantaseimilaquattordici virgola zero) a mezzo garanzia fideiussoria n. 1598816 rilasciata in data 07.02.2020 della Compagnia di Assicurazione “Elba Assicurazioni S.p.a.” – agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona, pari al 5,00% dell’importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 3).

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tutte le società facenti parte del raggruppamento risultano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l’Azienda debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’art. 8 del Capitolato d’oneri.

Articolo 12 – Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..



Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 21 del Capitolato d'oneri.

L'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 14 – Penale per i ritardi

Le parti si danno reciprocamente atto che per eventuali ritardi nella conduzione dei lavori verranno applicate le penali previste dall'art. 5 del Capitolato d'oneri.

Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del lavoro;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti ai sensi dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a." e la società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." sono risultate regolari.

Articolo 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che la società capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dal portale Veneto Lavoro – Ambito di Verona con nota acquisita al protocollo al n. 1796/20 del 25.02.2020.

Inoltre, le parti danno atto che la società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l. ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di

cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato del portale Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza nota acquisita al protocollo al n. 1981/20 del 03.03.2020.

Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

Le parti danno atto che a tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede dell’Ente aggiudicatore” - Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” ubicata in Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre n. 24.

Articolo 19 – Controversie

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l’Ente aggiudicatore e l’Appaltatore sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l’utilizzo per le finalità strettamente collegate all’esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016

Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii..

Articolo 22 - Spese contrattuali

L'“Appaltatore” assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 23 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 cod. civ.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e/o del Capitolato d'oneri prevalgono le prime.

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

- 1) Atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- 2) Offerta presentata dal raggruppamento “PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l.” in sede di gara;
- 3) Polizza fideiussoria n. 1598816 rilasciata in data 07.02.2020 dalla Compagnia di Assicurazione “Elba Assicurazioni S.p.a.” – agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona.



Fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Capitolato d'oneri, Elenco Prezzi, Piano di Sicurezza e di coordinamento ed il Piano Operativo di sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

RTI "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.

Il Dirigente Area

- COLOGNA SCAVI S.r.l."

Approvvigionamenti-Clienti

(Sig. Giannantonio Parolini)

(Dott.ssa Paola Bersani)